

CAPITOLO IV - ACCESSO DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE

IV.1 NAVI METANIERE

IV.1.1 Requisiti delle Navi Metaniere

Tutte le Navi Metaniere impiegate da un Utente o per conto di un Utente nell'esecuzione del Contratto per la Capacità di cui è Parte dovranno essere: (i) preventivamente accettate dal Gestore in conformità alla procedura prevista dall'articolo IV.1.2 all'articolo IV.1.4; e (ii) utilizzate nel rispetto del Regolamento del Terminale, dei Regolamenti Marittimi, del Marine Operations Manual e della Procedura di Verifica della Nave Metaniera.

IV.1.2 Accettazione delle Navi Metaniere

Ciascun Utente comunicherà al Gestore i nomi delle Navi Metaniere che saranno utilizzate per il trasporto e la Discarica del GNL presso il Terminale, ai sensi del Contratto per la Capacità non appena ragionevolmente possibile.

Qualora un Utente intenda utilizzare Navi Metaniere di nuova costruzione per le quali non siano ancora state rese disponibili tutte le relative informazioni operative e procedurali al Gestore, quest'ultimo e l'Utente si incontreranno al fine di definire una procedura di accettazione di tali Navi Metaniere.

Dopo avere ricevuto la comunicazione dei nomi delle Navi Metaniere, esistenti o di nuova costruzione, che l'Utente intenda utilizzare per il trasporto e la Discarica del GNL, il Gestore seguirà la Procedura di Verifica della Nave Metaniera e trasmetterà all'Utente un questionario che l'Utente restituirà debitamente compilato al Gestore non appena ragionevolmente possibile.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Gestore avrà diritto di richiedere l'ispezione di ciascuna delle Navi Metaniere, con tempi e modalità da concordarsi tra le Parti. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese di rispettiva competenza relativi all'ispezione.

Il Gestore comunicherà all'Utente l'accettazione o il rifiuto della Nave Metaniera proposta entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento del questionario relativo a tale Nave Metaniera debitamente compilato o, se successivo, dal completamento dell'ispezione di cui al presente articolo IV.1.2.

In caso di accettazione, il Gestore invierà all'Utente copia di ciascuno dei seguenti documenti vincolanti:

- (a) i Regolamenti Marittimi;
- (b) il Regolamento del Terminale;
- (c) il Marine Operations Manual.

Una copia su supporto elettronico dei documenti sopra indicati sarà resa disponibile dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico. Il Gestore si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui sopra con eventuali ulteriori indicazioni o prescrizioni tecnico-operative che potranno eventualmente essere impartite dalle Autorità Marittime.

Il Gestore manterrà sul proprio Sistema di Comunicazione Elettronico un elenco delle Navi Metaniere che sono state dichiarate tecnicamente compatibili per la Discarica presso il Terminale e aggiornerà prontamente tale elenco in caso di aggiunta o cancellazione di Navi Metaniere dall'elenco.

IV.1.3 Rifiuto delle Navi Metaniere

Una Nave Metaniera potrà essere rifiutata dal Gestore qualora:

- (a) la Nave Metaniera proposta o il comandante e/o l'equipaggio della Nave Metaniera non soddisfino i requisiti richiesti dalla Procedura di Verifica della Nave Metaniera;

- (b) il Gestore abbia in precedenza accettato la Nave Metaniera, il comandante o l'equipaggio della Nave Metaniera e nel caso in cui tale Nave Metaniera e/o l'equipaggio e il comandante della Nave Metaniera abbiano cessato di soddisfare i requisiti di cui alla Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
- (c) l'Utente della Nave Metaniera, o chi per suo conto utilizzi tale Nave Metaniera, o, a seconda dei casi, il comandante e/o l'equipaggio di tale Nave Metaniera per conto di tale Utente abbiano cessato di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 2.3 (e), 2.3 (f) e 2.3 (g) del capitolo III; e/o
- (d) l'Utente ometta di effettuare, o di fare in modo che terzi effettuino, le necessarie modifiche ai sensi e in conformità con l'articolo 1.4.2 del capitolo IV.

Qualsiasi rifiuto di una Nave Metaniera da parte del Gestore sarà debitamente motivato per iscritto.

IV.1.4 Modifiche delle Navi Metaniere

1.4.1 Obbligo dell'Utente di effettuare le necessarie modifiche:

- (a) Ciascun Utente dovrà comunicare al Gestore ogni modifica intervenuta o danno subito dalle Navi Metaniere utilizzate da un Utente o per conto di tale Utente ai fini del Contratto per la Capacità di cui l'Utente è Parte, che possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale e/o la compatibilità di tali Navi Metaniere con il Terminale.

Al ricevimento di tale comunicazione, il Gestore e le Autorità Marittime dovranno confermare se tali Navi Metaniere: (i) possono pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale; e (ii) la loro compatibilità con il Terminale. Il Gestore e le Autorità Marittime potranno richiedere una nuova ispezione della Nave Metaniera, così come previsto all'articolo IV.1.2.

Qualora il Gestore e/o le Autorità Marittime confermino che tale Nave Metaniera: (i) può pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale; e/o (ii) non è compatibile con il Terminale, l'Utente

- aa) farà in modo che siano effettuate tutte le modifiche e gli adattamenti necessari e soddisfacenti per il Gestore su tale Nave Metaniera e i costi e le spese derivanti da tali interventi saranno sostenuti dall'Utente che utilizza tale Metaniera, o per conto del quale la Metaniera è utilizzata; e/o
 - bb) previa comunicazione al Gestore, sostituirà tale Nave Metaniera definitivamente o fino a quando gli interventi di cui al punto 0 che precede siano completati, con un'altra Nave Metaniera che non pregiudichi la sicurezza delle operazioni al Terminale e che sia compatibile con il medesimo, restando inteso che in tal caso gli articoli da IV.1.1 a IV.1.4 si applicheranno con riferimento a tale Nave Metaniera;
- (b) Qualora, a seguito di qualsiasi modifica della Normativa applicabile o di qualsiasi altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile, o di entrata in vigore di altra Normativa applicabile o di qualsiasi altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, una qualsiasi Nave Metaniera cessi di essere compatibile con il Terminale (ivi incluso il caso in cui una Nave Metaniera non sia più compatibile con il Terminale a seguito di una modifica della Normativa applicabile che comporti l'effettuazione di interventi al Terminale) e si renda necessario adattare o modificare la Nave Metaniera al fine di renderla compatibile con il Terminale, l'Utente

interessato adempirà prontamente agli obblighi di cui ai punti 0 e aa) che precedono, in relazione a tale Nave Metaniera;

- (c) Il Gestore potrà richiedere all'Utente l'effettuazione di modifiche ad una Nave Metaniera durante il periodo di validità del Contratto per la Capacità dell'Utente esclusivamente nelle ipotesi di cui ai punti (a) e (b) che precedono.

1.4.2 Mancata effettuazione delle necessarie modifiche

Il Gestore avrà diritto di non accettare le Navi Metaniere qualora le stesse possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni del Terminale e/o non risultino più compatibili con il Terminale per le ragioni di cui all'articolo 1.4.1 punti (a) e/o (b) del capitolo IV e l'Utente non si attivi prontamente:

- (a) al fine di apportare a tali Navi Metaniere le relative modifiche e adattamenti necessari e soddisfacenti per il Gestore; e/o
- (b) al fine di sostituire le Navi Metaniere, definitivamente o fino al momento del completamento dei lavori indicati alla lettera (a) che precede, con altre Navi Metaniere compatibili con il Terminale, che non pregiudichino la sicurezza delle operazioni del Terminale e che siano accettate dal Gestore ai sensi dell'articolo IV.1.2.

IV.2 COMUNICAZIONI

IV.2.1 Comunicazione di partenza

Fino a quando l'Utente non trasmetta la comunicazione di partenza, come di seguito specificato, l'ETA si intenderà convenzionalmente stabilita in 24 (ventiquattro) ore dopo l'inizio del Cancellone di Accettazione.

Alla partenza dal porto di caricazione, l'Utente comunicherà al Gestore o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera che trasporta il GNL al Terminale comunichi al Gestore per conto di tale Utente mediante *telex*, posta elettronica o *telex* le seguenti informazioni:

- (a) il porto di caricazione della Nave Metaniera;
- (b) il nome della Nave Metaniera;
- (c) la data e l'ora di completamento della caricazione del GNL;
- (d) la quantità di GNL caricato al porto di caricazione e la quota di questa quantità da scaricare presso il Terminale, se inferiore alla quantità complessiva;
- (e) l'ETA della Nave Metaniera al Terminale.

Non appena ragionevolmente possibile dopo la partenza dal porto di caricazione, l'Utente notificherà al Gestore la qualità del GNL caricato ai sensi dell'articolo 5.1.1 del capitolo III.

L'Utente comunicherà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi al Gestore non appena ragionevolmente possibile, mediante *telex* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all'ETA pari o superiori a 12 (dodici) ore.

IV.2.2 Preavviso di 48 (quarantotto) ore

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii al Gestore, mediante *telex* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA con un preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore rispetto all'ETA stessa, se applicabile in relazione al tempo di viaggio della Nave Metaniera.

L'Utente comunicherà immediatamente, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi immediatamente, al Gestore, mediante *telex* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all' ETA pari o superiori a 6 (sei) ore.

IV.2.3 Preavviso di 24 (ventiquattro) ore

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii al Gestore, mediante *telex* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore rispetto all' ETA stessa.

L'Utente comunicherà immediatamente, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera comunichi immediatamente, al Gestore, mediante *telex* o posta elettronica, eventuali variazioni rispetto all' ETA pari o superiori a 3 (tre) ore.

IV.2.4 Comunicazione di arrivo

L'Utente invierà, o farà in modo che il comandante della Nave Metaniera invii, al Gestore, mediante *telex* o posta elettronica, una comunicazione di aggiornamento dell'ETA 5 (cinque) ore prima dell'ETA stessa.

IV.2.5 Avviso di Prontezza

Quando la Nave Metaniera giunge al Punto d'Imbarco Pilota, il comandante della Nave Metaniera o il suo agente comunicherà al Gestore che tale Nave Metaniera è pronta ad attraccare al pontile del Terminale ed a procedere alla Discarica (l'“**Avviso di Prontezza**”). L'Avviso di Prontezza dovrà essere inviato mediante *telex* e dovrà:

- (a) essere firmato dal comandante della Nave Metaniera;
- (b) riportare data e ora della notifica;
- (c) essere indirizzato alla persona designata a tal fine dal Gestore.

Prima di inviare l' Avviso di Prontezza al Gestore, il comandante della Nave Metaniera dovrà verificare che la Nave Metaniera abbia raggiunto il Punto d'Imbarco Pilota, che la Nave Metaniera sia pronta a tutti gli effetti per l'ormeggio e la Discarica e che siano stati ottenuti tutti i necessari permessi, licenze e/o autorizzazioni relativi ai servizi marittimi e portuali ai sensi degli articoli 101 e seguenti del codice della navigazione.

L'Avviso di Prontezza sarà ricevuto e accettato dal Gestore a qualsiasi ora di qualsiasi Giorno, restando inteso che, prima di accettare l'Avviso di Prontezza, il Gestore avrà diritto di controllare che siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal Codice di Rigassificazione per l'invio dell'Avviso di Prontezza, ivi incluse le condizioni di cui al paragrafo che precede. Ai sensi di quanto previsto all'articolo IV.3, quando il Gestore riceverà l'Avviso di Prontezza dovrà dare alla Nave Metaniera le istruzioni per l'ormeggio al Terminale.

Qualora la Nave Metaniera abbia inviato un Avviso di Prontezza che non soddisfi i requisiti richiesti, il Gestore invierà un reclamo invalidando tale Avviso di Prontezza.

La Nave Metaniera dovrà, in collaborazione con il Gestore, effettuare le operazioni di ormeggio, Discarica e ripartenza il più rapidamente possibile e nel rispetto delle regole di sicurezza.

Il Gestore dovrà adottare tutte le opportune misure, in conformità con le regole di sicurezza e prudenza, per consentire la Discarica della Nave Metaniera nel modo più sicuro e rapido possibile.

IV.3 ARRIVO E DISCARICA DELLE NAVI METANIERE AL TERMINALE

IV.3.1 Procedure per le Navi Metaniere

3.1.1 Movimentazione delle Navi Metaniere all'interno dell'area di ancoraggio del Terminale

Ciascun Utente dovrà stipulare o dovrà fare in modo che siano stipulati a propria cura e spese tutti gli accordi necessari alle operazioni ed alla movimentazione delle Navi Metaniere nell'area compresa tra il Punto d'Imbarco Pilota e il Terminale, ivi incluse le operazioni di rimorchio, pilotaggio, ormeggio, movimentazione su linea, diritti di illuminazione e qualsiasi altro servizio richiesto per l'ormeggio, Discarica e disormeggio delle Navi Metaniere. Tali operazioni dovranno, in ogni momento, essere condotte nel rispetto del Regolamento del Terminale e dei Regolamenti Marittimi.

3.1.2 Ormeggio, Discarica e disormeggio

Le procedure di ormeggio, Discarica e disormeggio delle Navi Metaniere saranno regolate da:

- (a) Regolamenti Marittimi;
- (b) il Regolamento del Terminale;
- (c) il Marine Operations Manual.

L'Utente farà in modo che sia stato concordato per iscritto con il Gestore un piano adeguato e coerente con l'*IMO Ship/Shore Safety Checklist* per la Discarica del GNL prima che abbiano inizio le operazioni di Discarica.

IV.3.2 Rispetto del Cannello di Accettazione

Qualora la Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5 entro il Cannello di Accettazione, il Gestore dovrà accettare immediatamente la Nave Metaniera per la Discarica, tenendo conto della Normativa applicabile in vigore e fatto salvo quanto diversamente previsto dal Codice di Rigassificazione.

Nell'ipotesi di cui al presente articolo IV.3.2, il Tempo di Stallia della Nave Metaniera comincerà a decorrere dal primo dei seguenti eventi:

- (a) 6 (sei) ore dopo la notifica dell'Avviso di Prontezza, ai sensi dell'articolo IV.2.5; e
- (b) il completo ormeggio della Nave Metaniera.

IV.3.3 Anticipo rispetto al Cannello di Accettazione

Qualora una Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5 prima del Cannello di Accettazione, il Gestore non sarà obbligato ad accettare la Nave Metaniera per la Discarica prima di tale Cannello di Accettazione, salvo che:

- (a) il pontile del Terminale sia disponibile per l'ormeggio; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere il pontile disponibile per l'ormeggio;
- (b) vi sia sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di Stoccaggio del Terminale; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere disponibile tale capacità di Stoccaggio;
- (c) tale Discarica non pregiudichi la sicurezza delle operazioni del Terminale o non comporti modifiche nella programmazione del Terminale tali da pregiudicare la Discarica di altre Navi Metaniere già programmate; e
- (d) tale Discarica non si ripercuota negativamente sulla Riconsegna del Gas agli altri Utenti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente articolo IV.3.3, il Tempo di Stallia di tale Nave Metaniera comincerà a decorrere:

- (i) da 6 (sei) ore dall'inizio primo Giorno del Cannello di Accettazione ai sensi del Programma Trimestrale dell'Utente; o
- (ii) quando la Nave Metaniera sia ormeggiata, se precedente.

IV.3.4 Ritardo rispetto al Cannello di Accettazione

Qualora una Nave Metaniera trasmetta l'Avviso di Prontezza, ai sensi dell'articolo IV.2.5, dopo il Cannello di Accettazione, il Gestore non sarà obbligato ad accettare la Nave Metaniera per la Discarica, salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- (a) il pontile del Terminale sia disponibile per l'ormeggio; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere il pontile disponibile per l'ormeggio;
- (b) vi sia sufficiente capacità disponibile nei serbatoi di Stoccaggio del Terminale; a tal fine il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di rendere disponibile tale capacità di Stoccaggio;
- (c) tale Discarica non pregiudichi la sicurezza delle operazioni del Terminale o non comporti modifiche nella programmazione del Terminale tali da pregiudicare la Discarica di altre Navi Metaniere già programmate; e
- (d) la Discarica non si ripercuota negativamente sulla Riconsegna del Gas agli altri Utenti.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al presente articolo IV.3.4, il Tempo di Stallia della Nave Metaniera comincerà a decorrere da quando la Nave Metaniera sia ormeggiata.

IV.3.5 Ritardi

Qualora 2 (due) o più Navi Metaniere trasmettano un Avviso di Prontezza ai sensi dell'articolo IV.2.5, ed i loro rispettivi Slot di Discarica non siano stati cancellati ai sensi dell'articolo 3.7.1 del capitolo II, ma non possano ormeggiare al Terminale, si applicherà la seguente procedura:

- (a) qualsiasi Nave Metaniera che abbia trasmesso l'Avviso di Prontezza prima del, o entro, il Cannello di Accettazione sarà ormeggiata e Scaricata seguendo lo stesso ordine dei rispettivi Cancelli di Accettazione;
- (b) le Navi Metaniere che abbiano trasmesso l'Avviso di Prontezza dopo i rispettivi Cancelli di Accettazione:
 - (i) avranno una priorità di accesso al Terminale inferiore rispetto alle Navi Metaniere indicate al punto (a) che precede; e
 - (ii) saranno ormeggiate e Scaricate in base all'ordine di invio del rispettivo Avviso di Prontezza, purché l'ormeggio e la Discarica di tali Navi Metaniere soddisfino tutti i requisiti previsti dall'articolo IV.3.4; e
- (c) il Gestore e ciascun Utente compiranno ogni ragionevole sforzo al fine di accelerare le procedure di ormeggio, Discarica e disormeggio di tali Navi Metaniere.
- (d) Non potranno essere considerati imputabili al Gestore i ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse che abbiano causato tempi persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla discarica della/e nave/i metaniera/e.

IV.3.6 Riassegnazione del pontile

Qualora la Nave Metaniera sia in ritardo nell'ormeggio e/o nell'inizio delle operazioni di Discarica per cause imputabili all'Utente, alla Nave Metaniera, al comandante, all'equipaggio, all'armatore o all'operatore e, di conseguenza, l'inizio dell'ormeggio e/o della Discarica sia ritardato per un periodo superiore a 30 (trenta) ore dall'invio dell'Avviso di Prontezza, il Gestore avrà il diritto di assegnare il pontile per l'ormeggio ad un'altra Nave Metaniera che sia pronta per la Discarica.

In tale ipotesi, ai fini del successivo articolo IV.3.8, il Gestore non sarà tenuto a pagare le Controstallie all'Utente la cui Nave Metaniera abbia causato il ritardo per il tempo durante il quale tale altra Nave Metaniera occupi il pontile.

IV.3.7 Completamento della Discarica

Una volta completata la Discarica, la Nave Metaniera lascerà l'ormeggio non appena sia in grado di farlo in sicurezza e in conformità con i Regolamenti Marittimi ed il Regolamento del Terminale, salvo che sia diversamente consentito per iscritto dal Gestore.

In qualsiasi momento la Nave Metaniera sarà tenuta a lasciare l'ormeggio se richiesto dal Gestore per ragioni di sicurezza.

IV.3.8 Tempo di Stallia e Controstallie

3.8.1 Tempo di Stallia

Il Tempo di Stallia sarà pari, rispettivamente, a:

- i) 24 (ventiquattro) ore consecutive, per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica compreso tra 65.000 e 152.000 m³;
- ii) 30 (trenta) ore consecutive, per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica superiore a 152.000 e fino a 175.000 m³;
- iii) 36 (trentasei) ore consecutive, per le Navi Metaniere con un quantitativo in Discarica superiore a 175.000 m³.

Il Tempo di Stallia sarà esteso, caso per caso, per qualsiasi periodo di ritardo che sia derivato da una delle seguenti cause al di fuori del ragionevole controllo del Gestore:

- (a) cause imputabili all'Utente, alla Nave Metaniera o al suo comandante, equipaggio, armatore o operatore (incluso il tempo impiegato per il rifornimento di viveri e combustibile, per il cambio dell'equipaggio e per la riparazione o la manutenzione della Nave Metaniera);
- (b) cause imputabili all'Impresa di Trasporto non causate dal Gestore;
- (c) cause imputabili alle Autorità Portuali;
- (d) l'attesa dei servizi portuali, di pilotaggio, di rimorchio o di ormeggio da parte dell'Utente, della Nave Metaniera, del suo comandante, equipaggio, armatore o operatore;
- (e) un Evento di Forza Maggiore; o
- (f) condizioni meteo-marine avverse che impediscano l'ormeggio, la Discarica o il disormeggio della/e Nave/i Metaniera/e.

3.8.2 Controstallie

- (a) Qualora il Completamento della Discarica di una Nave Metaniera ecceda il Tempo di Stallia relativo alla Nave Metaniera stessa, il Gestore pagherà all'Utente per conto del quale tale Nave Metaniera è stata Scaricata, Controstallie per ciascun'ora o frazione di ora per la quale il Completamento della Discarica ha ecceduto il Tempo di Stallia, calcolato secondo una tariffa oraria pari a:
- (i) 1.750 (millesettecentocinquanta) Dollari USA all'ora per Navi Metaniere con capacità lorda di carico inferiore a 105.000 m³; e
 - (ii) 3.250 (tremiladuecentocinquanta) Dollari USA all'ora per Navi Metaniere con capacità lorda di carico uguale o superiore a 105.000 m³,

(le "**Controstallie**").

In tal caso, l'Utente invierà al Gestore fattura delle Controstallie, unitamente ai documenti ed ai calcoli che ne giustifichino l'importo. L'invio della fattura delle Controstallie da parte dell'Utente dovrà avvenire entro il termine massimo di 90 (novanta) Giorni dal Completamento della Discarica della Nave Metaniera. Decorso tale termine, in assenza di invio della fattura, il diritto al relativo credito si intenderà estinto. Il pagamento delle Controstallie dovrà avvenire entro 20 (venti) Giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del Gestore.

Il pagamento delle Controstallie ai sensi e ai fini del Codice di Rigassificazione costituirà l'unico risarcimento dovuto dal Gestore all'Utente qualora la Discarica della Nave Metaniera che stia consegnando GNL per conto di tale Utente non sia completata entro il Tempo di Stallia di tale Nave Metaniera.

In deroga a quanto precede, qualora dopo l'inizio del Tempo di Stallia il Gestore cancelli lo Slot di Discarica corrispondente, ai sensi dell'articolo 3.7.1 del capitolo II, si riterrà che il Completamento della Discarica, esclusivamente al fine di determinare le Controstallie, sia avvenuto 48 (quarantotto) ore dopo l'invio della comunicazione di cancellazione.

- (b) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo III.14.3, qualora, per ragioni imputabili ad un Utente (l'"**Utente Responsabile**") o alla Nave Metaniera che consegna GNL per conto di tale Utente Responsabile, il Gestore sia obbligato al pagamento di Controstallie nei confronti di qualsiasi altro Utente, l'Utente Responsabile sarà tenuto a corrispondere al Gestore un importo pari alle Controstallie. Le Controstallie dovute dall'Utente Responsabile saranno fatturate ai sensi dell'articolo III.8.1.

IV.3.9 Boil-off in Eccesso

Qualora una Nave Metaniera sia in ritardo nell'ormeggio e/o nell'inizio delle operazioni di Discarica per cause diverse da un Evento di Forza Maggiore, o dall'inadempimento dell'Utente, della Nave Metaniera, del comandante, dell'equipaggio, dell'armatore o dell'operatore, o per cause imputabili alle Autorità Marittime e, di conseguenza, l'inizio delle operazioni di Discarica sia ritardato per oltre 30 (trenta) ore dall'invio dell'Avviso di Prontezza, a condizione che la Nave Metaniera abbia inviato l'Avviso di Prontezza entro il Cancellone di Accettazione, (i) nessun Corrispettivo di Capacità e, (ii) nel caso in cui tale ritardo risulti da un'azione o omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (restando inteso che in nessun caso l'Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore, o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore), nessun Corrispettivo di Rete sarà(nno) dovuto(i) con riferimento al Boil-off in Eccesso corrispondente.

Il Boil-off in Eccesso sarà calcolato come differenza tra l'effettiva quantità a bordo della Nave Metaniera, 30 (trenta) ore dopo l'invio dell'Avviso di Prontezza, e l'effettiva quantità a bordo della Nave Metaniera immediatamente prima dell'inizio delle operazioni di Discarica.

Qualora risulti che l'inizio delle operazioni di Discarica sarà ritardato di oltre 30 (trenta) ore rispetto all'invio dell'Avviso di Prontezza, l'Utente effettuerà una comunicazione al Gestore almeno 6 (sei) ore prima del periodo nel quale intende misurare la quantità di GNL nei serbatoi della Nave Metaniera, e il Gestore avrà il diritto di far assistere il proprio rappresentante alla misurazione, fermo restando che, qualora il Gestore non riesca ad inviare in tempo un proprio rappresentante, l'Utente procederà ad effettuare la misurazione e ne comunicherà al Gestore i risultati, non appena avrà completato l'operazione.